

ACCORDO AZIENDALE

In data 08 ottobre 2015 presso la sede della FEDIT in Roma

T R A

la Koinè S.p.A., nella persona del Sig. Andrea Toccafondi, assistita dalla Fedit nelle persone dei Sigg. Alfredo D'Ascoli e Giovanna Salimbene;

E

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti nelle persone dei Sigg. Antonio Pepe, Maurizio Diamante e Walter Barbieri, unitamente alla Filt Cgil e Uil Trasporti di Sondrio nelle persone dei Sigg. Giorgio Nana e Renato Roverelli

PREMESSO CHE

- a) nel corso degli ultimi anni la società ha comunicato alle OO.SS. la necessità di accentrare a Madone tutti i dipendenti, con soppressione delle unità locali dislocate sul territorio nazionale, per ragioni sia di natura economica che organizzativa ed al fine di garantire i livelli occupazionali;
- b) l'accentramento di tutte le risorse a Madone si rende necessario per ragioni di contenimento dei costi, indispensabile per garantire l'attuale livello occupazionale, e per ragioni organizzative in quanto determina una maggiore efficienza nella pianificazione delle attività, una migliore facilità di rimediare ad assenze improvvise, una maggiore possibilità di garantire un miglior livello di servizio per i clienti;
- c) le Organizzazioni Sindacali, preso atto di quanto esposto dalla Koinè, chiedono all'azienda di mettere in campo tutte le azioni possibili, anche attraverso ricollocazioni esterne, al fine di contenere il disagio dei lavoratori al trasferimento di sede;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. I lavoratori impiegati presso le basi di Fiumicino (nr. 7 lavoratori autisti), San Giorgio in Bosco (nr. 23 lavoratori autisti) e Cepina (nr. 12 lavoratori autisti), verranno trasferiti presso la sede di Madone a far data dal 1° gennaio 2016. A tale personale si applicherà e verrà garantito quanto previsto dall'art. 33 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
3. L'azienda, per un numero massimo di 5 lavoratori per la base Fiumicino, 5 lavoratori per la base di Cepina e 10 lavoratori per la base San Giorgio in Bosco, si impegna a ricercare ricollocazioni presso altre società che abbiano una sede di lavoro prossima a quella dei lavoratori trasferiti. Il lavoratore che sia interessato alla ricollocazione presso altra azienda, in luogo del trasferimento, dovrà comunicarlo per iscritto alla Koinè entro il 31 ottobre 2015; la Koinè comunicherà al lavoratore, entro il 15 novembre 2015, se il soggetto terzo ritenga idonea o meno la candidatura. Qualora non si proceda alla ricollocazione esterna, Koinè trasferirà il lavoratore a Madone a far data dal 1° gennaio 2016. In caso di ricollocazione esterna il lavoratore verrà assunto a tempo indeterminato, senza periodo di prova, al 3° livello Super del CCNL vigente e si applicherà la normativa previgente rispetto a quella del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 il lavoratore dovrà sottoscrivere un verbale di transazione e rinuncia ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c.
4. Koinè offre ai lavoratori, che non accettano il trasferimento o non siano ricollocati presso società terze, a titolo di incentivazione all'esodo la somma di 8 mila euro netti. Tale somma è riconosciuta a condizione che il lavoratore sottoscriva un verbale di transazione e rinuncia ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c. per la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Le Parti si incontreranno, entro il prossimo mese di dicembre per verificare l'andamento della presente intesa.

KOINE'

FEDIT

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI